

## REGIONE ABRUZZO

### DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

#### SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

#### MEMORIA DIFENSIVA CONCLUSIONALE

L'Avv. Fabrizio Colantoni, quale difensore di fiducia di **SCIPIONE NINO**, titolare della ditta individuale **"Italter di Scipione Nino"** (C.F. SCP NNI 67H22 C311K - P.I. 00703080671), corr. in (64042) Villa Petto di Colledara (TE), ritenuto trasgressore dal Verbale di accertamento contestazione e notifica n. 02/2019 emesso dalla Provincia di Teramo, Area 1 Settore 1.4 Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, in data 02.01.2019 e notificato all'esponente in data 14.01.2019, nel riportarsi alla propria memoria difensiva del 20.02.2019, che si abbia qui per integralmente richiamata e trascritta, espone quanto segue.

Nella propria memoria difensiva del 20.02.2019 l'esponente riferiva che, successivamente al Verbale di Accertamento allegato, aveva provveduto a dar seguito alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Teramo a mezzo della nota prot. n. 1847/2019 del 21.01.2019 (che prevedeva: **"SI DIFFIDA**

*il Sig. Scipione Nino in qualità di legale rappresentante della ITALTER di Scipione Nino:*

- a gestire e trattare nell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'iscrizione R.I.P. n. 040/TE, quantitativi di rifiuti superiori a quelli di cui all'iscrizione R.I.P. 040/TE;*
- di stoccare i rifiuti in aree non ricomprese nell'iscrizione R.I.P. n. 040/TE;*
- a gestire rifiuti non ricompresi nell'iscrizione R.I.P. n. 040/TE;*
- ad effettuare qualsiasi trattamento dei rifiuti presenti, anche con macchinari che effettuano la sola triturazione dei rifiuti.*

### **SI DISPONE**

- la rimozione dei rifiuti presenti nell'area di stoccaggio di cui all'iscrizione R.I.P. 040/TE, senza alcun trattamento diverso da operazioni di eventuale cernita;*
- la rimozione dei rifiuti depositati nell'area, ex iscrizione R.I.P. 040/TE, riservata all'impianto di trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (bacino posto a Nord dell'area di messa in riserva dei rifiuti e confinante con la viabilità di raccordo autostradale);*
- di effettuare un'indagine sulla matrice terreno successivamente alla rimozione dei rifiuti nella succitata area;*
- la rimozione di tutti i rifiuti depositati in maniera incontrollata, sia nei piazzali delle aree circostanti l'impianto di cui all'iscrizione R.I.P. 040/TE, che nelle restanti aree;*
- la rimozione dei rifiuti contenuti nei cassoni scarrabili posti nelle immediate vicinanze dell'area di messa in riserva;*
- sino all'avvenuta rimozione dei rifiuti stoccati nell'area di messa in riserva e previa valutazione del quantitativo presente attualmente, nell'impianto i rifiuti potranno essere gestiti esclusivamente in uscita.*

### **SI ASSEGNA**

*un termine di 90 giorni entro cui provvedere a quanto sopra disposto.*

### **SI INTIMA**

*di comunicare entro cinque giorni dal ricevimento della presente il quantitativo di rifiuti presenti attualmente nell'impianto.*

### **SI AVVERTE CHE**

*non ottemperando a quanto intimato, sarà vietata la prosecuzione dell'attività attraverso apposito provvedimento.”).*

Le medesime prescrizioni venivano altresì impartite anche, in data 11.02.2019, dalla Polizia Provinciale di Teramo in qualità di P.G. (inviata peraltro anche alla Procura

della Repubblica di Teramo che nelle more aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del Sig. Scipione Nino rubricando il procedimento n. 1271/19 RGNR Mod 21), e, sempre in quella sede, dichiarava che avrebbe adempiuto, entro il termine prescrizionale concesso, alla rimozione /smaltimento/allontanamento dei rifiuti in parola previa corretta attribuzione dei codici CER.

Quanto a suo tempo promesso è stato regolarmente eseguito nei tempi prescritti come prova la comunicazione della Polizia Provinciale di Teramo in funzione di P.G. del 19.06.2019 la quale, dando atto di aver controllato il corretto adempimento alle prescrizioni impartite, ammetteva il contravventore al pagamento della sanzione prevista ai sensi dell'art. 318 quater D.Lgs. 152/2006.

In data 25.06.2019 il contravventore provvedeva al pagamento della sanzione comminata.

Così, in data 03.07.2019, la Polizia Provinciale di Teramo provvedeva a comunicare alla Procura della Repubblica l'avvenuto pagamento della sanzione comminata e chiedeva, per lo effetto, la estinzione del reato.

In data 22.08.2019, depositato in data 27.08.2019, il Tribunale di Teramo, nella persona del Dott. D. Canosa, disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 1271/19 RGNR Mod 21 della Procura della Repubblica di Teramo a carico del Sig. Scipione Nino.

Alla luce di quanto avvenuto, come da richiesta dello scrivente difensore nella detta memoria difensiva, stante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa comminata dall'art. 318 quater del Codice dell'Ambiente,

**si chiede**

a codesta Commissione, **al fine di evitare un NE BIS IN IDEM tra illecito penale e illecito amministrativo**, di ritenere che nulla è dovuto dalla ditta Italter di Scipione Nino e dal Sig. Scipione Nino personalmente per gli illeciti comminati, per aver

adempito alle prescrizioni impartite e per aver eseguito il conseguenziale pagamento della sanzione all'uopo comminata.

Con osservanza.

Teramo-L'Aquila, lì 23 gennaio 2020

*Avv. Fabrizio Colantoni*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Colantoni', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.